



CassaCoop Dipendenti S.P. Mobilità Integrata E.R.- Società Cooperativa

SEDE IN BOLOGNA VIA SALICETO 3, TEL. 051/350509, E-MAIL info@cassacoopate.it COSTITUITA IL 28 FEBBRAIO 1958 A
ROGITO NOTAIO DR. ALBERTO FRANCHI ISCRITTA PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE DI BOLOGNA AL n. 00281340372 – NEL
REA DI BOLOGNA n. 127716 – ALL'UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI n. 25231, NELL'ELENCO SPECIALE DEGLI INTERMEDIARI
FINANZIARI PREVISTO DAGLI Art. 112 co.7 del T.U.B. (D.lgs. n. 385/1993)-CODICE FISCALE 00281340372 NELL'ALBO NAZIONALE
DELLE COOPERATIVE AL N.A101187 SEZIONE COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE- CATEGORIA: ALTRE
COOPERATIVE

STATUTO e REGOLAMENTO

**Approvati dall'Assemblea dei Soci
In data 17/05/2023**

STATUTO

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE

ART. 1

E' costituita con sede in Bologna la società cooperativa denominata "CassaCoop Dipendenti Servizi Pubblici Mobilità Integrata Emilia Romagna Società Cooperativa".
La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie anche altrove.

ART. 2 DURATA

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata in deliberazione dell'assemblea ordinaria.

ART. 3 NORME APPLICABILI

Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del Codice Civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto del Titolo VI del Codice Civile, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni.

TITOLO II SCOPO - OGGETTO

ART. 4 SCOPO

La cooperativa è retta dai principi di mutualità di cui agli artt. 2512, 2513 del Codice Civile. Per i soci utenti dei servizi offerti dalla cooperativa, lo scopo derivante dallo scambio mutualistico è rappresentato dalla tutela del risparmio ed il supporto nell'accesso al credito.

Per ciò stesso la cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, ai suoi organismi periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale. Su deliberazione del consiglio di amministrazione potrà aderire alla associazione nazionale di categoria aderente alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

ART. 5 OGGETTO

La società ha per oggetto lo svolgimento di attività finanziarie esclusivamente per fini mutualistici nell'ambito sociale, ai sensi dell'art. 2 Decreto del Ministro del Tesoro 29 marzo 1995 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in base alle disposizioni impartite dalla Direzione del Ministero del Tesoro ed in particolare:

- a) la raccolta del risparmio fra i soci in conformità e nei limiti previsti dal Decreto del Ministro del Tesoro del 29 Marzo 1995, nonché dalle altre disposizioni vigenti in materia;
- b) la concessione di prestiti ai soci ai sensi del Decreto del Ministro del Tesoro 29 marzo 1995 e successive modificazioni e integrazioni;
- c) la concessione ai soci, ai loro parenti di primo grado ed ai coniugi dei soci stessi, di mutui ipotecari per l'acquisto di immobili ad uso abitativo o per la ristrutturazione di detti immobili; oltre all'iscrizione dell'ipoteca sul bene oggetto del contratto di mutuo potranno essere richieste anche garanzie personali.

L'oggetto sociale è disciplinato con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

In deroga, le operazioni di erogazione fondi ai soggetti diversi dai dipendenti in servizio, che perdono la qualifica di socio per effetto del Decreto del Ministro Tesoro 29 marzo 1995 e successive modificazioni ed integrazioni, possono giungere alla loro naturale conclusione temporale.

Tale attività è disciplinata da apposito regolamento.

I fondi non destinati a tali scopi devono essere investiti in titoli di Stato, obbligazioni e depositi bancari, quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, ai sensi del Decreto del Ministro Tesoro 29 marzo 1995 e successive modificazioni ed integrazioni.

La cooperativa potrà inoltre svolgere, nei limiti consentiti dalla legge, attività strumentali e connesse a quelle sopraindicate.

La cooperativa potrà, inoltre svolgere, nei limiti consentiti dalla legge, attività strumentali e concesse a quelle sopraindicate.

La cooperativa potrà, infine, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 13, D.P.R. 601/1973.

La raccolta fra i soci non può comunque avvenire con strumenti "a vista" o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento, ai sensi del Decreto del Ministro Tesoro 29 marzo 1995 e successive modificazioni ed integrazioni.

E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 del Codice Civile.

La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli artt. 2512 e 2513 del Codice Civile.

TITOLO III SOCI ART. 6 REQUISITI

Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci, ai sensi del Decreto del Ministro Tesoro 29 marzo 1995 e successive modificazioni ed integrazioni:

- 1) I dipendenti in servizio dell'amministrazione pubblica di riferimento.
- 2) I dipendenti già in regime di quiescenza purché già componenti della compagine sociale al momento dell'entrata in vigore del Decreto del Ministro Tesoro 29 marzo 1995 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 3) Altre persone fisiche secondo quanto previsto nella comunicazione U.I.C. del 15.09.05, interpretativa del Decreto del Ministero del Tesoro del 29.03.95, in merito alla possibilità di mantenere la qualità di socio per i dipendenti cessati, anche se iscritti alla cooperativa in data successiva al 29 Marzo 1995, a condizione che al momento della cessazione ricorrano le seguenti condizioni:

- abbiano superato i 55 anni di età;

ART. 7 AMMISSIONE NUOVI SOCI

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale;
- b) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore né superiore al limite minimo e massimo fissato per legge;
- c) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 6, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione sarà annotata sul libro soci. Il socio, previa ricevuta informazione della delibera, dovrà quindi provvedere a versare la quota sociale di cui al presente art. 7, da effettuarsi entro un mese dalla avvenuta comunicazione dell'accettazione della domanda. Trascorso inutilmente il termine previsto per il versamento, la delibera diventerà inefficace. Con l'avvenuto versamento della quota o della prima rata della stessa, il socio ammesso potrà usufruire di tutti i servizi prestati dalla cooperativa secondo la normativa vigente".

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione dovrà, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Il consiglio di amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 8

TRASFERIMENTO DELLE QUOTE E FACOLTA' DI INCREMENTO DELLE QUOTE GIA' CORRISPOSTE - RECESSO

Il capitale sociale è costituito da quote che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute. Il socio può recedere dalla società, con preavviso di novanta giorni. Il diritto di recesso, salvo quanto previsto dal Decreto del Ministro del Tesoro 29 marzo 1995 e successive integrazioni e modificazioni, non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella società.

Il valore di ciascuna quota sociale può essere incrementato ai sensi di legge.

ART. 9

DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

I soci dovranno sottoscrivere le quote sociali di cui al co. 1, lettera b) del precedente art. 7.

Essi sono obbligati:

- a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini di seguito previsti;
- b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;
- c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

I soci inoltre:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
- b) partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi organizzativi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio di impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta;

e) contribuiscono alla attività della impresa sociale a seconda della necessità.

Le quote sottoscritte dovranno essere versate in unica soluzione, o in maniera dilazionata in conformità alla delibera del consiglio di amministrazione. Il versamento dovrà avvenire come segue: in contanti, o con assegno bancario e/o circolare, o mediante delega per trattenuta da effettuarsi sulla retribuzione corrisposta dalla amministrazione pubblica di riferimento, a partire dal mese seguente a quello della sottoscrizione .

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano scopi sociali identici ed esplichino un'attività concorrente.

ART. 10

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART. 11

RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 8 dello Statuto;

c) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Spetta al consiglio di amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Il recesso non può essere "parziale" ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 2532 c.c. .

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. Il consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, il consiglio di amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio cooperatore che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al collegio arbitrale.

Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data del ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

In riferimento ai rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART. 12

ESCLUSIONE

L'esclusione sarà deliberata dal consiglio di amministrazione , oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che sia dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;

b) che abbia perso i requisiti di cui all'art. 6;

c) che non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;

d) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;

f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

g) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa.

h) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art.9 del presente statuto senza la prevista autorizzazione del consiglio di amministrazione.

L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dal consiglio di amministrazione.

In riferimento ai rapporti mutualistici tra socio e società, l'esclusione ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e , in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione al collegio arbitrale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

ART. 13

CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni prese in materia di recesso, ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal consiglio di amministrazione su tali materie saranno demandate alla decisione di un collegio arbitrale regolato all'art. 37 del presente Statuto.

I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del consiglio, dovranno promuovere la procedura arbitrale con atto comunicato, a mezzo raccomandata alla cooperativa, e a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART. 14

DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE

I soci receduti, od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate, aumentate di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione e dividendo, a norma del successivo articolo 20 del presente Statuto.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

ART. 15

MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata, si matura nella misura e con le modalità previste dell' art. 14

Gli eredi del socio dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione delle quote, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione e alla estinzione del prestito eventualmente in corso.

ART. 16

PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

I soci receduti, od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota sociale, entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. In caso di mancata richiesta del rimborso o di mancato ritiro della quota, la stessa sarà destinata a riserva legale.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 17

PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile e formato da un numero illimitato di quote nominative, ciascuna di valore nominale non inferiore a euro 25 o suoi multipli e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;
- b) dalla riserva legale, formata con le quote utili di esercizio di cui all'art. 20;
- c) dalla riserva straordinaria;
- d) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

ART. 18

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dall' 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'art. 2513 del Codice Civile.

Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal consiglio di amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il consiglio di amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni.

Il consiglio di amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

Art. 19

I RISTORNI

I ristorni, quali quote economiche dell'esercizio da attribuire ai soci a congruaggio delle prestazioni mutualistiche loro dovute, riguardano esclusivamente le eccedenze economiche derivanti dalla gestione svolta nei loro confronti.

Il consiglio di amministrazione ne determina l'ammontare in relazione alla quantità e qualità delle prestazioni mutualistiche svolte dai soci, determinandone l'inserimento nel conto economico del bilancio da presentare all'approvazione dell'assemblea dei soci.

L'assemblea che approva la distribuzione dei ristorni, ne determina i corrispondenti termini e modalità scegliendo all'interno dei seguenti criteri:

1. liquidazione diretta immediata o rateizzata;
2. aumento gratuito del capitale sociale.

Art. 20

DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

1. una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
2. una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
3. un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire o in aumento delle quote di capitale stesso nel limite di quanto previsto dalla legge per il mantenimento dei requisiti delle cooperative a mutualità prevalente di cui all'art. 2514 del Codice Civile;
4. un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalla legge in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
5. un'eventuale quota destinata ai soci a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabilite dalle leggi vigenti in materia;
6. quanto residua alla riserva straordinaria.

L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

TITOLO V GOVERNO DELLA SOCIETA' ART. 21

Il sistema di amministrazione adottato è il sistema tradizionale.

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei sindaci, se nominato.

SEZIONE I ASSEMBLEA ART. 22 CONVOCAZIONE

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

l'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purché nel territorio nazionale) e della data e ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, secondo le seguenti modalità alternative tra loro:

1. pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
2. pubblicazione sul quotidiano "La Repubblica" almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
3. avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, nel domicilio risultante dal libro soci.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi.

Il consiglio di amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, secondo quanto previsto nel precedente art. 18 per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il consiglio di amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale. In questi ultimi casi la convocazione deve avvenire entro venti giorni dalla data della presentazione della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

ART. 23 ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo con la relazione del consiglio di amministrazione e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti il consiglio di amministrazione e provvede alle relative nomine e revoche;
- 3) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale;
- 4) approva i regolamenti per la somministrazione dei prestiti e per il deposito del risparmio, con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;
- 5) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del collegio sindacale, elegge tra questi il presidente e fissa i compensi loro spettanti; delibera l'eventuale revoca;
- 6) può conferire e revocare, sentito il collegio sindacale se nominato, l'incarico di controllo contabile ex art. 2409 del Codice Civile e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;
- 7) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ex art. 2409 bis del Codice Civile, se nominato;
- 8) delibera sulle domande di ammissione a socio non accolte dal consiglio di amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;
- 9) delibera, all'occorrenza, piani di crisi aziendale con previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle leggi vigenti in materia;

L'assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

ART. 24 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea, a norma di legge è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

ART. 25

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita:

- in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Nelle votazioni si procederà per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

ART. 26

INTERVENTO - VOTO - RAPPRESENTANZA

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro dei soci almeno da novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ogni socio ha un solo voto.

Il socio, che per qualsiasi motivo, non possa intervenire personalmente all'assemblea, può farsi rappresentare soltanto da un altro socio, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Le organizzazioni cooperative territoriali cui la cooperativa aderisce, potranno essere invitati a partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto.

L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere proposta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento alla deliberazione, anche congiuntamente il cinque per cento degli aventi diritto al voto.

ART. 27

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal vice-presidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti. Il segretario può essere un non socio.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

SEZIONE II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 28

NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA

Il consiglio di amministrazione si compone da cinque a diciannove consiglieri eletti dall'assemblea ordinaria con le modalità ex art.23 del presente Statuto ed in osservanza delle disposizioni del D.M. Tesoro 29 marzo 1995 e succ. int. e mod., almeno un membro

del consiglio di amministrazione deve essere nominato dall'amministrazione pubblica di riferimento da cui i soci dipendono.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci della cooperativa.

Il consiglio di amministrazione resta in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I componenti del consiglio di amministrazione possono essere rieletti per più mandati.

Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente Statuto, entro i limiti complessivi fissati dall'assemblea.

Il consiglio elegge nel suo seno il presidente e il vice-presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo; in ogni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'art. 2381 del Codice Civile, anche i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Gli amministratori delegati e il comitato esecutivo di cui al presente articolo, se nominati, curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, se nominato, con periodicità bimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche effettuate dalla società.

Il consiglio di amministrazione, sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società. Quando elaborati, esamina i piani strategici della società e valuta, sulla base della relazione degli eventuali organi delegati, il generale andamento della gestione.

I consiglieri sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi eventualmente delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

ART. 29 COMPETENZE E RIUNIONI

Il consiglio di amministrazione è investito in via esclusiva, di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, salva la necessaria autorizzazione assembleare nei casi previsti dal presente statuto.

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea ordinaria.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Rientrano tra i compiti del presidente il coordinamento dei lavori del consiglio di amministrazione, nonché provvedere affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Le votazioni sono palesi.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della

società precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione.

Nei casi previsti dal comma precedente la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione per la società. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione che non sono prese in conformità della legge e dello statuto possono essere impugnate entro novanta giorni dal collegio sindacale, dagli amministratori assenti o dissenzienti; possono essere altresì impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti.

Gli amministratori, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificatamente nella relazione prevista dall'art. 2428 del Codice Civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori può essere esercitata da soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale.

ART. 30

SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Qualora venga a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice Civile, purché la maggioranza sia sempre costituita da soci e comunque da amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

ART. 31

PRESIDENTE

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al vice-presidente o ad altri membri del consiglio, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società e/o soggetti terzi.

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le di lui mansioni spettano al vice-presidente.

SEZIONE III - COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

ART. 32

COLLEGIO SINDACALE

NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA

Il collegio sindacale, qualora nominato, si compone di tre membri effettivi e due membri supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge. La nomina avviene con le modalità assembleari ex art.23 del presente Statuto ed in osservanza del D.M. Tesoro del 29 marzo

1995, almeno un membro del collegio sindacale deve essere nominato dall'amministrazione pubblica di riferimento da cui i soci dipendono.

I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.

I sindaci restano in carica tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

ART. 33 COMPETENZA E RIUNIONI

Il collegio sindacale, se nominato, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Al collegio sindacale può essere attribuita la funzione di controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409 bis, terzo comma, del Codice Civile.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni dell'eventuale comitato esecutivo.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può, altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

I sindaci, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificatamente nella relazione prevista dall'art.2429 del Codice Civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico. Dovranno, inoltre, documentare la condizione di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 del Codice Civile.

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

L'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci può essere esercitata da soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale.

La denuncia al tribunale di cui all'art. 2409 del Codice Civile può essere promossa da almeno un decimo dei soci.

ART. 34 CONTROLLO CONTABILE

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione.

L'incarico di controllo contabile è conferito, sentito il collegio sindacale ove nominato, dall'assemblea che determina anche il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il soggetto incaricato del controllo contabile dovrà possedere i requisiti di legge in materia di eleggibilità, compatibilità qualificazione professionale che nel caso di società di revisione si applicano ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.

Il revisore o la società incaricati del controllo contabile:

1. verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
2. verifica se il bilancio di esercizio corrisponda alle risultanza delle scrittura contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alla norme che li disciplinano;
3. esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 bis del Codice Civile, l'assemblea potrà affidare il controllo contabile al collegio sindacale, ove questo sia nominato.

TITOLO VI DISPOSIZIONI VARIE ART. 35 SCIoglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, disporrà in merito a:

1. il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
2. la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
3. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche singoli beni o diritti, o blocchi di esse; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto. I soci che non abbiano concorso alla deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

ART. 36 DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine il rimborso delle quote di partecipazione cooperativa, eventualmente rivalutate, nonché i dividendi e le quote di ristorno eventualmente maturate.

ART. 37 CONCILIAZIONE E ARBITRATO

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Bologna, con gli effetti previsti dagli artt. 38 e ss. del d.lgs. 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà definitivamente risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio

del luogo ove ha sede legale la Cooperativa da n. 3 arbitri nominati dal Comitato Tecnico della Camera Arbitrale.

L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la cooperativa.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.

TITOLO VII

ART. 38

DISPOSIZIONI FINALI

Le clausole mutualistiche, di cui agli artt. 17,19,20,36 sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

Lo Statuto della cooperativa dovrà essere approvato dall'amministrazione pubblica di riferimento, ai sensi del Decreto del Ministro del Tesoro 29 marzo 1995 e successive modificazioni ed integrazioni.

REGOLAMENTO

TITOLO I

EROGAZIONE DI PRESTITI AI SOCI

Art. 1

Condizioni generali per la concessione

Le erogazioni di prestiti in denaro, indicate nell'art. 5 dello Statuto, sono concesse, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, ai soci a seguito di domanda compilata su apposito modulo.

I soci, a seconda della propria condizione di socio lavoratore o socio pensionato, delle proprie esigenze, ed in base alle caratteristiche delle operazioni, possono optare tra diverse tipologie di prestito: il "finanziamento personale soci" è disciplinato in via generale dalle norme sul "credito ai consumatori" come da D.Lgs. N. 141/2010 e successive modificazioni e integrazioni. I soci pensionati possono richiedere un prestito solamente con "cessione del quinto della pensione".

Nella domanda il socio deve indicare:

- 1) l'ammontare del prestito netto richiesto;
- 2) l'ammontare del prestito netto che intende rinnovare;
- 3) l'ammontare della quota mensile, che non può essere superiore a quanto stabilito dal decreto del Ministero del Tesoro del 29/03/1995 e successive integrazioni e modificazioni.

In particolare per i soci lavoratori la disponibilità del quinto della propria retribuzione viene comunicata dall'Ufficio Retribuzioni dell'Amministrazione pubblica di riferimento, mentre per i soci pensionati la disponibilità del quinto della propria pensione viene conteggiato dall'INPS di riferimento, quale Istituto erogatore della stessa, attraverso la "Comunicazione di cedibilità".

Tale dato viene elaborato e trasmesso dall'ufficio retribuzioni dell'amministrazione pubblica di riferimento.

- 4) l'ammontare lordo della propria liquidazione maturata al 31-12 dell'anno precedente, dato elaborato e trasmesso dall'ufficio retribuzioni dell'amministrazione pubblica di riferimento.

- 5) eventuali garanzie reali e personali che occorressero per il perfezionamento della pratica, ivi compresa la relativa polizza assicurativa;
- 6) disponibilità del socio a fornire ogni eventuale e utile notizia che la cooperativa ritenesse necessaria alla formalizzazione della pratica.
- L'entità del prestito e la sua erogazione è in relazione alla liquidità della cooperativa.

Art. 2

Estinzione del prestito in corso

Al socio è concessa la facoltà di estinzione parziale o totale anticipata del prestito in corso, per qualunque tipologia contrattuale, in ogni momento come previsto dal D.Lgs.141/2010 e succ. mod.

Il socio dovrà comunque versare, ove previsto nel contratto, il capitale residuo ed un compenso pari all'1% del capitale rimborsato se la vita residua del contratto è superiore ad un anno, non superiore allo 0,50% del capitale rimborsato se la vita residua del contratto è inferiore all'anno. In ogni caso tale compenso non può superare l'importo degli interessi che il socio avrebbe pagato per la vita residua del contratto. Inoltre per importi uguali o inferiori ad euro 10.000,00 non è dovuto alcun compenso "art. 125-sexsies, T.U.B. 385/1993 e succ. mod.).

Nei casi di prestito con "cessione di quote dello stipendio o della pensione fino ad un massimo del quinto" in caso di estinzione anticipata totale è prevista la facoltà di richiedere una nuova cessione solo dopo un anno dall'avvenuta estinzione.

Art. 3

Tasso di interesse e rinnovo prestiti

Il tasso di interesse è annuo ed è variabile per i prestiti "finanziamenti personali ai soci", mentre è fisso per i prestiti con "cessione di quote dello stipendio o della pensione fino ad un massimo del quinto".

E' compito del consiglio di amministrazione stabilire la/e percentuale/i del tasso di interesse da calcolare sui prestiti erogati ai soci e le modalità di riscossione. In caso di indicizzazione del tasso applicato, l'entità e la decorrenza della variazione verranno fissati dal consiglio di amministrazione.

Per i prestiti "finanziamento personale ai soci" è prevista la possibilità di rinnovo solo dopo il rimborso di almeno 6 rate previste dal piano di ammortamento stipulato; per i prestiti con "cessione di quote dello stipendio o della pensione fino ad un massimo del quinto" è prevista la possibilità di rinnovo solo dopo il rimborso di almeno il 40% del montante (capitale+interessi) previsto dal piano di ammortamento stipulato. Tali limitazioni possono variare a seguito di diverse determinazione motivata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 4

Rimborso del prestito

Il rimborso del prestito avviene mediante rate mensili consecutive, trattenute sulle retribuzioni ad opera dei competenti uffici dell'Amministrazione pubblica di riferimento, con inizio dal mese successivo a quello di concessione del prestito. Per quanto riguarda le trattenute delle quote cedute sulla pensione sarà l'INPS di riferimento, con le modalità previste nella "Convenzione stipulata con la Cassa Cooperativa e succ. mod., ad effettuare la suddetta trattenuta sulla pensione del socio e provvedere all'accreditamento alla Cassa Cooperativa.

L'erogazione del prestito viene effettuata personalmente al socio richiedente che rilascerà apposita delega con la quale autorizza l'amministrazione pubblica di riferimento, o l'INPS nei casi previsti, a praticare sulle propria retribuzione, o sulla propria pensione la trattenuta equivalente alla rata prevista dal piano di ammortamento per il rimborso del prestito.

In deroga a quanto stabilito dai precedenti commi, per i soci di cui ai punti 2) e 3) dell'art. 6 dello Statuto il rimborso del prestito avverrà mediante bonifico bancario a favore della cooperativa, sempre con rate mensili consecutive.

Nel caso di inadempienza al pagamento delle rate mensili le somme non pagate saranno gravate degli interessi legali maggiorati del 3% commisurati al tempo di morosità. La cooperativa adirà a tutti i mezzi legali per il recupero delle somme erogate e non rimborsate, nonchè in qualunque altro caso di mancato rispetto degli impegni assunti e sottoscritti dai soci, ponendo le spese a carico del debitore.

Art. 5

Cessazione dal servizio con prestiti in corso

In caso di termine del rapporto di dipendenza dall'amministrazione pubblica di riferimento, prima che sia estinto il prestito in corso, la trattenuta del residuo debito verrà effettuata di diritto sulla liquidazione del T.F.R., e su ogni altro residuo credito vantato dal socio e dagli eredi nei confronti dell'amministrazione pubblica di riferimento, dalla cooperativa.

In deroga al precedente comma, e in via del tutto eccezionale, è data facoltà al socio previo parere favorevole del consiglio di amministrazione della cooperativa di continuare l'estinzione mensile tramite bonifico bancario o giroconto interno.

TITOLO II

PRESTITO GARANTITO DA IPOTECA

OVVERO

MUTUO IPOTECARIO

Art. 6

Condizioni generali per la concessione

Le erogazioni dei mutui ipotecari per acquisto di immobili ad uso abitativo o per ristrutturazione degli stessi immobili, sono concesse ai soci ed ai loro parenti di primo grado oltre ai coniugi dei soci stessi, che:

- dimostrino di poter sostenere la rata di ammortamento;
- autorizzino la cooperativa ad iscriverne ipoteca di primo grado sul bene oggetto del contratto di mutuo per l'importo che la cooperativa riterrà necessario a garanzia del mutuo concesso; l'ipoteca deve essere sottoscritta dagli intestatari del bene siano coniuge o convivente, famigliari o aventi causa sul bene del socio;
- accettino che la cooperativa possa chiedere ulteriori garanzie personali, es. fideiussioni;
- accettino, nel caso di intestazione di immobile anche con quota pari al 100% al parente di primo grado o al coniuge del socio, che il contratto di mutuo sia cointestato per almeno il 5% al socio della cooperativa; in caso di mutuo cointestato con parente o coniuge, il socio dovrà prestare garanzia personale per l'intero importo mutuato;
- accettino che l'atto sia redatto, di norma, dal notaio designato dalla cooperativa;
- accettino di stipulare la relativa polizza assicurativa sull'immobile;
- accettino di stipulare la relativa polizza vita;
- deleghino la cooperativa al versamento dell'importo stabilito alla costituzione di ipoteca.

Il socio deve consegnare alla cooperativa copia dell'atto di costituzione dell'ipoteca.

Il socio deve fornire comunque tutte le notizie che la cooperativa riterrà opportune per la valutazione del caso.

Qualora il mutuo ipotecario richiesto si riferisca a ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, la rispettiva erogazione dovrà sottostare alle seguenti condizioni, nel limite del valore stabilito dal consiglio di amministrazione:

- venga esibito un atto recente (2 anni) che attesti il valore dell'immobile da ristrutturare;

- se il socio non dispone di tale atto dovrà effettuare una perizia, a sue spese, sull'immobile che ne accerti il valore, incaricando un perito scelto dalla cooperativa erogatrice;
- venga consegnata copia del preventivo dei lavori e, al termine degli stessi, consegnate le copie delle fatture di pagamento dell'impresa esecutrice;
- se l'importo richiesto supera il valore della quota del socio, relativamente alla proprietà dell'immobile, è richiesta la sottoscrizione dell'ipoteca anche dal contestatario del bene.

Art. 7

Tempi di ammortamento

La durata massima prevista per l'ammortamento del prestito ipotecario o mutuo ipotecario è fissata in 240 rate.

In deroga al precedente comma il consiglio di amministrazione può prolungare detto periodo fino ad un massimo di 324 rate.

Art. 8

Rimborso del mutuo

Di norma il rimborso del mutuo si effettua con versamenti mensili trattenuti sulla retribuzione del socio dipendente, qualora termini il rapporto di dipendenza con l'amministrazione pubblica di riferimento, i soci debitori o gli aventi causa si impegnano all'estinzione delle rate rimanenti con versamenti mensili sul conto corrente bancario della cooperativa, all'uopo indicato, attraverso rimessa diretta con delega irrevocabile alla propria banca nella quale siano titolari di conto corrente.

Nel caso di inadempienza al pagamento delle rate mensili, anche successivamente a perdita o sospensione dello stipendio, le somme non pagate saranno gravate degli interessi legali maggiorati del 3%, commisurati al tempo di morosità.

Art. 9

Importo massimo finanziato

Il prestito con garanzia ipotecaria di norma non potrà superare il 75%, salvo diversa determinazione motivata del consiglio di amministrazione, del valore commerciale del bene offerto a garanzia se oggetto del prestito. Se il bene oggetto della scrittura a garanzia è già di proprietà del socio e/o del garante, potrà essere richiesta una documentazione peritale e su tale valore si accerterà la garanzia.

Art. 10

Tasso di interesse

Il tasso è variabile.

E' compito del consiglio di amministrazione stabilire la percentuale del tasso degli interessi da addebitare sulle erogazioni ai soci di prestiti con garanzia ipotecaria e le modalità di riscossione. In caso di indicizzazione del tasso dovuto, l'entità e la decorrenza della variazione verranno fissati dal consiglio di amministrazione, che può del caso, stabilire altresì tassi fissi.

Art. 11

Oneri

I rogiti, le garanzie ipotecarie e le loro registrazioni, le eventuali stime di valore ed ogni eventuale altra

pratica, necessaria, per l'erogazione del prestito sono effettuate da notai e tecnici di fiducia designati dalla cooperativa e tutte le spese fanno capo al socio stesso.

Art. 12

Estinzione del mutuo

L'estinzione parziale e totale del mutuo è concessa senza aggravio di penali.

TITOLO III

RISPARMIO SOCIALE

Art. 13

Deposito a risparmio sociale

La raccolta del risparmio sociale ai sensi dell'Art. 5 dello Statuto, al fine del conseguimento dell'oggetto sociale è regolato ai sensi del D.M. Tesoro 29 marzo 1995 e successive modificazioni e integrazioni potrà avvenire esclusivamente fra i soci ed è disciplinata dal presente Regolamento e da un apposito contratto di prestito sociale.

Art. 14

Ammontare della giacenza massima

L'ammontare della raccolta del risparmio presso ciascun socio non potrà superare la somma massima prevista dalle leggi vigenti.

I soci che lo richiedono hanno diritto di trasferire le eventuali eccedenze ad incremento delle proprie quote di capitale sociale senza oneri.

Art. 15

Alimentazione del risparmio

Il risparmio sociale può essere alimentato con gli strumenti consentiti dal D.M. Tesoro 29 marzo 1995 e successive modificazioni e integrazioni.

I soci con rapporto di dipendenza presso l'amministrazione pubblica di riferimento, possono autorizzare la stessa sottoscrivendo apposita delega a tempo indeterminato, salvo revoca, ad effettuare una trattenuta mensile sulle proprie retribuzioni da versare alla cooperativa che può essere inoltre delegata dal socio alla riscossione della di lui retribuzione complessiva.

Art. 16

Documentazione del risparmio sociale

Ogni movimento del Libretto di Risparmio, - versamento o prelevamento - verrà documentato al socio mediante fogli mobili nei quali verranno riportati gli estremi dell'operazione, il numero del libretto sociale movimentato, il saldo precedente ed il saldo attuale dopo l'operazione effettuata.

I depositi ed i prelievi dovranno essere fatti, di norma dal titolare del Libretto di Risparmio sociale. Il socio intestatario del Libretto di Risparmio può conferire delega a persona di sua fiducia per l'effettuazione di singole operazioni di deposito o di prelievo, avendo cura di anticipare dette operazioni con preavviso telefonico.

La cooperativa rilascia al socio, alla fine di ciascun anno, una lettera contabile in cui saranno riassunti tutti i movimenti del proprio Libretto di Risparmio sociale, il saggio di interesse applicato, le ritenute di legge operate e il saldo del conto comprensivo degli interessi maturati.

Art. 17

Smarrimento della documentazione

In caso di perdita, sottrazione o distruzione della copia del documento il socio dovrà farne denuncia alla cooperativa ed avrà diritto al rilascio di un duplicato.

In caso di morte del socio si applicano le disposizioni stabilite dal Codice Civile in materia di eredità e di Diritto di Famiglia.

Art. 18

Tasso di interesse

Sul risparmio sociale gli interessi non possono mai superare la misura massima prevista dalle leggi vigenti.

Le variazioni del tasso di interesse verranno comunicate ai soci presso l'ultimo domicilio reso noto e/o mediante affissione di apposita documentazione nella sede della cooperativa.

I soci hanno diritto di recedere dal contratto ottenendo in sede di liquidazione del rapporto l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, nei modi e nei termini previsti dalle direttive della Banca d'Italia.

La liquidazione degli interessi verrà calcolata al 31 Dicembre di ogni anno e gli interessi saranno capitalizzati sempre che non generino un deposito superiore al massimale previsto dalle disposizioni vigenti.

Non sono ammessi prelievi che generino interessi passivi per il socio.

Art. 19

Servizio di cassa

Per ritirare contanti o assegni circolari dal proprio conto è necessario prenotarsi con 48 ore di anticipo dall'effettivo prelievo, secondo le modalità definite dal consiglio di amministrazione, in osservanza delle disposizioni della Banca d'Italia sui pagamenti "non a vista" riguardanti la nostra tipologia di cooperativa finanziaria.

E' possibile depositare contanti o assegni sul proprio conto versando secondo le modalità definite dal consiglio di amministrazione. Sia le operazioni di prelievo che di versamento devono essere effettuate dal socio presso gli Istituti di Credito convenzionati e secondo le modalità indicate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 20

Valuta sui versamenti

La valuta dei versamenti è regolata come segue:

- a) somme versate in contanti, il giorno stesso dell'operazione;
- b) somme versate con assegni bancari e circolari con la stessa valuta accreditata alla cooperativa;
- c) somme versate tramite trattenuta sullo stipendio operate dall'amministrazione pubblica di riferimento, entro i primi 10 giorni del mese successivo a quello di riferimento della retribuzione, e comunque non antecedente alla data di accredito alla cooperativa;
- d) retribuzione del socio accreditata sul conto della cooperativa, il giorno stesso di accredito alla cooperativa.

Art. 21

Valute sui prelievi

Tutti i prelievi vengono addebitati al socio nello stesso giorno in cui vengono effettuati.

TITOLO IV RISTORNO AI SOCI

Art. 22

Ai sensi dell'art. 12 del DPR 601/1973 modificato dalla legge 388/2000, art. 6, comma 23, è istituito il ristorno fra i soci della cooperativa qualora ne sussistano le condizioni.

Il consiglio di amministrazione prima dell'approvazione del bilancio di esercizio delibera la quota da assegnare al ristorno ai soci in base all'attività da questi svolta con la cooperativa.

Il ristorno verrà calcolato in base agli interessi lordi liquidati ai soci per somme depositate alla cooperativa e/o agli interessi passivi pagati dai soci sui prestiti e/o mutui loro concessi dalla cooperativa.

Il consiglio di amministrazione valuterà le modalità di ripartizione fra i soci della somma stanziata per il ristorno.

Art. 23

Il ristorno spetterà ai soci che, attraverso lo scambio mutualistico con la cooperativa, hanno contribuito alla determinazione dell'utile di bilancio per l'esercizio di competenza. I soci, receduti od esclusi, hanno il diritto all'erogazione dei ristorni pari a tanti dodicesimi riferiti alla vigenza del rapporto associativo nell'esercizio di riferimento e secondo criteri di ripartizione proporzionali alla quantità e/o qualità degli scambi mutualistici dell'esercizio.

La quota di ristorno spettante a ciascun socio potrà essere imputata ad incremento delle quote sociali da ciascun socio possedute o liquidata direttamente o rateizzata nei conti depositi intestati ai soci.

Art. 24

La delibera del consiglio di amministrazione relativa al ristorno ai soci verrà sottoposta all'assemblea sociale prima dell'approvazione del bilancio di esercizio.

Art. 25

Il ristorno ai soci non può dar luogo a perdita di esercizio.

TITOLO V DISCIPLINA DI VALUTAZIONE - AMMISSIONE SOCI

Art. 26

Iscrizione - Determinazione quota sociale

Ferma la sottoscrizione da parte degli aspiranti soci dell'ammontare della quota non inferiore ad Euro 100,00 (Cento/00) attualmente in essere, il socio receduto, affinché la propria domanda di re-iscrizione possa essere accolta, dovrà proporre la sottoscrizione di una quota sociale non inferiore a quella liquidata a seguito del recesso, fermi restando tutti gli altri requisiti previsti per legge e per statuto, salvo che non sia trascorso un periodo superiore a cinque anni dal 31 dicembre dell'anno in cui il recesso è divenuto efficace.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27

Effetti del presente Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore il 16 Maggio 2018.

Art. 28

Legge sulla Cooperazione

La cooperativa è regolarmente iscritta ai Registri previsti per le società cooperative.

Art. 29

Risoluzione delle Controversie

Per ogni controversia è competente il foro di Bologna. Inoltre salvo quanto previsto ex art. 37 dello Statuto per i rapporti sociali, per le controversie inerenti i rapporti contrattuali relativi alle attività offerte dalla cooperativa, è facoltà del socio optare in via preventiva per una risoluzione stragiudiziale delle stesse, proponendo "reclamo" all'Ufficio di Segreteria

preposto e successivamente, non trovata soddisfazione, ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario ex art. 128/bis del T.U.B. 385/1993.